

OGGETTO: PERMUTA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VILLANTERIO IN BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL CON AZIONI DI ASM PAVIA SPA DETENUTE DAL COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE E DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO “GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA” AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI AD A.S.M. PAVIA S.P.A. - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ARTT. 14 E 17 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201 - APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ECONOMICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Villanterio, al 31/12/2024, detiene una quota di partecipazione pari al 0,0033 % pari ad un controvalore di euro 264,10, nella società Broni Stradella Pubblica s.r.l.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2017 avente ad oggetto *“Determinazioni confermativa dell'affidamento alla società partecipata Broni-Stradella S.p.A del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing”* e successivo contratto di servizio stipulato in data 15.03.2017 il Comune di Villanterio ha affidato il “servizio di igiene urbana” alla società in house Broni Stradella Pubblica S.p.A., sino al 31.12.2031;
- il Comune di Pieve Porto Morone, al 31/12/2024, detiene una quota di partecipazione pari al 0,00056% pari ad un controvalore di euro 250,00, nella società ASM Pavia S.p.A.;

DATO ATTO che:

- il Comune di Villanterio ha valutato l'opportunità d'ingresso all'interno della compagine azionaria di ASM Pavia S.p.A., previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei comuni soci, oltre che delle condizioni previste dalla legge per il ricorso ad affidamenti diretti “in house” di servizi;
- a seguito dei tavoli di lavoro e dei confronti avuti con i rappresentanti di ASM Pavia S.p.A. in ordine ai servizi offerti e alle modalità operative e tecniche presentate sulla realtà del Comune di Villanterio, ritenuta valida e interessante la proposta dei servizi prospettati per il territorio e la comunità di Villanterio, l'Ente ha richiesto alla società ASM Pavia S.p.A. la disponibilità di poter entrare a far parte della compagine societaria di ASM Pavia S.p.A.;
- la società ASM Pavia S.p.A. con nota ns prot. n. 1872 del 06/11/2025 ha avallato la richiesta del Comune di Villanterio prospettando la possibilità di permutare le azioni detenute dal Comune di Pieve Porto Morone con le quote detenute dal Comune di Villanterio in Broni Stradella Pubblica s.r.l.;
- con nota ns prot. n. 8991 del 12.12.2025 la società Broni Stradella Pubblica s.r.l. e successivamente con nota ns prot. n. 419 del 19.01.2026 il Comune di Pieve Porto Morone hanno acconsentito all'operazione societaria di permuta sopra indicata;
- l'operazione di permuta prospettata consentirebbe il raggiungimento delle proprie funzioni istituzionali per ciò che concerne la gestione del servizio di igiene urbana tramite una società partecipata già operativa sul territorio;
- in particolare, l'operazione sarebbe idonea a garantire all'Amministrazione un controllo sulla gestione del servizio, utilizzando una struttura già esistente con know how, personale, dotazioni, impianti operativi, in grado di assicurarla fin da subito con efficacia, continuità ed economicità con positive ricadute sulla collettività;

PRECISATO che:

- si ritiene di accogliere la proposta avanzata dal Comune di Pieve Porto Morone, permutando le quote detenute in Broni Stradella Pubblica s.r.l. con le azioni che lo stesso detiene in ASM Pavia S.p.A. in misura diretta per i seguenti motivi:

- coerenza dell'operazione con la normativa vigente, le previsioni statutarie e gli indirizzi strategici;
 - importo ridotto e poco significativo del Capitale Sociale che entrambi i Comuni detengono nelle rispettive società in house, diversamente non collocabile sul mercato;
 - assenza di pregiudizio di eventuali terzi;
 - convenienza economica dell'operazione, atteso che, da un punto di vista strettamente sostanziale non sussiste per entrambi gli Enti l'acquisizione di ulteriori partecipazioni di società in house, al contrario siamo di fronte ad un'operazione di permuta tra le quote di partecipazione, che da un punto di vista sostanziale comporta un inalterato valore nelle partecipazioni societarie degli Enti;
- risultano sussistenti le condizioni di legge, in particolare quelle di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, per l'acquisizione della partecipazione societaria in ASM Pavia S.p.A., in quanto:
- la partecipazione riguarda una società per azioni a capitale interamente pubblico ed ha per oggetto la gestione di un servizio pubblico strettamente necessario alle finalità del Comune, appunto il servizio di igiene urbana e ambientale, quale servizio di interesse generale di competenza comunale ai sensi delle previsioni di cui all'art. 200, co. 7, del D.Lgs. n. 152/2006, alla L.R. Lombardia n. 26/2003 e alla DGR n. 6408 del 23.05.2022 di aggiornamento del PRGR della Lombardia;
 - sussistono le ragioni di convenienza economica per l'acquisto della partecipazione in ASM Pavia S.p.A., finalizzate all'affidamento alla stessa del servizio di igiene urbana e ambientale, venendo meno, attraverso la permuta delle azioni, la partecipazione del Comune di Villanterio nella Società Broni Stradella Pubblica S.R.L. e così evitando duplicazioni di partecipazioni societarie;
 - con riferimento alla sostenibilità finanziaria, l'acquisto della partecipazione azionaria, ed in particolare il conguaglio dovuto al Comune di Pieve Porto Morone per la permuta delle azioni detenute dal Comune nella società Broni Stradella Pubblica comporta addirittura un saldo positivo per € 14,10; inoltre, dall'analisi dei dati economici estrapolati dai bilanci di ASM Pavia S.p.A. riferiti all'ultimo triennio, emerge la costante produzione di utili (per l'anno 2024, pari a € 2.172.049), un consistente fatturato (per l'anno 2024, € 33.397.975) ed una solida situazione patrimoniale (per l'anno 2024, € 56.981.610) e non risulta alcun elemento che faccia presumere possibili situazioni di "perdita strutturale".
 - con riferimento alla gestione diretta del servizio, si rinvia al contenuto della Relazione di affidamento ex art. 14 e 17 D.Lgs. 202/2022 ed a quanto ivi riportato sia in punto di "congruità economica dell'offerta" che di "fallimento del mercato" e di benefici per la collettività che la gestione *in house* riesce a perseguire.
 - dall'esame della relazione ex art. 14 e 17 D.Lgs. 202/2022, emerge la compatibilità della scelta della partecipazione azionaria in ASM Pavia S.p.A. per l'affidamento *in house* alla stessa del servizio di igiene urbana con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in relazione ai risultati raggiunti dalla Società anche in termini di standard qualitativi del servizio erogato. La Società rappresenta, infatti, una solida realtà nel territorio della Provincia di Pavia, servendo un bacino di utenza di circa 140.000 abitanti e numerosi Comuni;
 - non si rinvencono elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari a favore della Società riconducibili ad "aiuti di Stato". In particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana non costituisce aiuto di Stato, integrando la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla Società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico disciplinati nel contratto di servizio, con ciò confermandosi la *"compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*;
 - l'operazione di permuta delle azioni finalizzata all'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana nei confronti di ASM Pavia S.p.A. è stata oggetto di idonea forma di consultazione pubblica, mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio dello schema della presente delibera dal 27.03.2026 al 07.04.2023, senza che siano pervenute osservazioni.

CONSIDERATO ALTRESÌ che:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'art. 14, comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una apposita relazione in capo all'ente affidante;
- è predisposto dall'ANAC lo schema-tipo della predetta relazione, dal quale emerge che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:
- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di:
 - - finanza pubblica;
 - - qualità del servizio.

PRESO ATTO che le società “*in house*” trovano riferimenti normativi nell'ambito del D. Lgs. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e che il suddetto decreto contiene importanti principi di seguito brevemente richiamati:

- l'art. 2, comma 1, lett. b), c) e o), del D.Lgs. 175/2016 definisce come:
 - controllo analogo/controllo analogo congiunto, la situazione in cui una o più amministrazioni esercitano, anche congiuntamente, sulla propria partecipata, un controllo analogo a quello esercitato internamente sui propri servizi, godendo così del potere di influenzare in modo determinante le scelte e gli obiettivi strategici della società;
 - società *in house*, la società in cui una o più amministrazioni esercitano controllo analogo, anche congiuntamente; il capitale di privati è eccezionalmente presente nei limiti riportati all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 175/2016; viene soddisfatto il requisito dell'attività prevalente contenuto all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 175/2016.
- l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 individua:
 - le possibili finalità perseguibili mediante le società *in house*, che sono: a) la produzione di un servizio di interesse generale; b) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; e) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
 - l'obbligo, per tali società, di operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
- l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 delinea la disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici, sottolineando le condizioni necessarie per configurare una società come “*in house*”:
 - capitale totalmente pubblico;
 - esercizio del controllo analogo o controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni affidanti;
 - rispetto del limite dell'attività prevalente: oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve riguardare compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci (la produzione ulteriore al limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società).

PRESO ATTO che il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 definisce:

- Principi Generali - art. 3, comma 2:

“L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei

bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione

tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.".

- Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale - art. 14, comma 2:

"Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30".

- Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale - art. 14, comma 3:

"Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni";

- Affidamento a società in house - art. 17, comma 1:

"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016";

- Affidamento a società in house - art. 17 comma 2:

"Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all' art. 30".

- Affidamento a società in house - art. 17, comma 3:

"Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35".

- Affidamento a società in house - art. 17, comma 4:

"Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

- Durata dell'affidamento e indennizzo - art. 19, comma 1:

"Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'art. 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'art. 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli

investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'art. 17, comma 4".

PRESO ATTO, PERTANTO, che:

- la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
 - b) affidamento a società mista;
 - c) affidamento a società in house;
- la scelta della modalità di gestione va individuata sulla base di specifica istruttoria, necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;
- l'affidamento in house ad ASM Pavia S.p.A. dei servizi di igiene urbana risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:
 - in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
 - i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente;
 - la durata dell'affidamento è calcolata nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario tra gli investimenti proposti, i servizi in progetto e lo stanziamento di bilancio;
 - Infine, per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione, agli atti, formulata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 201/2022, che verrà pubblicata, a fini di trasparenza e pubblicità, sul sito di ANAC e sul sito internet dell'Ente;

PRESO ALTRESÌ ATTO che:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* di cui all'art. 14, lettera b), comma 1, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17, in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato art. *"le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche"*.

ACCLARATO che ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni del citato art. 17 del D. Lgs. 201/2022.

PRESO, PERTANTO, ATTO che l'Ente Locale:

- ai sensi dell'art. 5, comma 2, TUSP, ha depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune dal 27.03.2026 al 07.04.2023, al fine di espletare la consultazione pubblica prevista dalla legge e, dunque, acquisire eventuali osservazioni, lo schema di atto deliberativo avente ad oggetto "PERMUTA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VILLANTERIO IN BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL CON AZIONI DI ASM PAVIA SPA DETENUTE DAL COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE E DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO "GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA" AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI AD A.S.M. PAVIA S.P.A. - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ARTT. 14 E 17 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201 - APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ECONOMICO", con i relativi allegati;

- deve deliberare l'acquisizione di una quota societaria del capitale sociale di A.S.M. PAVIA S.p.A., mediante l'operazione di permuta sopra descritta, approvandone lo Statuto;
- deve deliberare l'affidamento in house del servizio "Igiene urbana" sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- potrà stipulare il contratto di servizio trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della Deliberazione di affidamento sul sito dell'ANAC a cui la deliberazione medesima deve essere trasmessa ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D. Lgs. 201/2022.

DATO ATTO che:

- in forza delle disposizioni sopra richiamate, il Responsabile del Settore Tecnico ha messo in atto tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, compresa la redazione della relazione ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 per la scelta del modello gestorio e del sistema di autoproduzione *in house providing*, avente ad oggetto, l'affidamento del servizio di gestione igiene urbana;
- la relazione, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante, unitamente agli allegati che la compongono, contiene altresì – per relationem – gli elementi richiesti dalle normative sopra citate per l'acquisto di partecipazioni societarie e affidamento in house del relativo servizio;

PRESO, QUINDI, ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato Decreto Legislativo, gli esiti della valutazione e dell'istruttoria condotta nella relazione, concludono per la preferenza del modello gestorio dell'*in house providing* rispetto alle altre forme di gestione previste dall'ordinamento;

DATO ATTO che:

- ASM Pavia S.p.A. nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio al 31.12.2024, evidenzia al paragrafo 4.2. l'attestazione della sussistenza del requisito relativo alla "prevalenza dell'attività nei confronti degli Enti locali soci", dove, in particolare, ai sensi di legge, ASM Pavia realizza oltre l'80% (nel dettaglio il 90,25%) del proprio fatturato nell'erogazione di servizi affidati da amministrazioni controllanti o da persone giuridiche controllate dalle amministrazioni controllanti;
- la società A.S.M. Pavia S.p.A. svolge la propria attività in via prevalente in favore degli enti soci;
- la società A.S.M. Pavia S.p.A. è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per affidare la gestione del servizio di igiene ambientale in house providing;
- la Società svolge prioritariamente, con carattere di continuità, la propria attività nei riguardi del territorio dei Comuni soci, essendo stata costituita per perseguire la finalità della gestione di servizi pubblici a favore dei predetti Enti.

RITENUTO che la scelta dell'Ente Locale di organizzare i servizi pubblici locali secondo il modello *in house*, incaricandone la propria società partecipata ed assoggettata a controllo analogo, può ritenersi insindacabile anche in presenza delle seguenti ulteriori valutazioni:

- analisi degli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- garanzia di adeguata istruttoria e motivazione.

CONSIDERATA ogni condizione connessa all'affidamento del predetto servizio ad ASM Pavia S.p.A. e in particolare:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione affidante ed il soggetto affidatario, un controllo sul servizio pubblico obiettivamente più penetrante ed incisivo di quello attuabile nei confronti di un soggetto terzo;
- come più volte già chiarito, ASM Pavia S.p.A. è società di intera partecipazione pubblica;
- il servizio ha caratteristica di economicità;
- il servizio persegue obiettivi di universalità e socialità. Il contratto di servizio relativo all'igiene

urbana è in grado di offrire, in favore dei Comuni soci, servizi uniformi su tutto il territorio di riferimento in modo da poter garantire condizioni virtuose, sinergie ed economie di scala sia in punto di qualità dei servizi che di costi. Anche per tali profili, si rinvia all'analitica istruttoria svolta dall'Amministrazione e riportata nelle relazioni;

- il servizio garantisce un ottimale impiego delle risorse pubbliche in conseguenza della gestione del servizio finora espletato;
- ASM Pavia S.p.A. assicura efficienza poiché ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità connesse al territorio.

RICHIAMATA la consultazione pubblica svolta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

VISTO l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 secondo cui il contratto di servizio sarà stipulato decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale di affidamento del servizio sul sito dell'ANAC;

RITENUTO di procedere con l'approvazione dei seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- relazione redatta ai sensi degli articoli 14 e 17, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, unitamente ai documenti in essa richiamati;
- offerta tecnico-economica e del piano economico finanziario di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 201/2022 e relativa asseverazione;
- schema di contratto di servizio;
- schema di atto di permuta di quote societarie;

VISTI altresì:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; - l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica*" ed in particolare l'art. 14 e l'art. 17 in materia di affidamento dei servizi;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare l'art. 5 e l'art. 16 del medesimo decreto;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di organizzazione del servizio integrato di igiene urbana;
- le proposte tecnico-economiche di ASM Pavia S.p.A. in merito ai servizi in questione, allegate alla presente deliberazione;
- le relazioni in merito alla congruità dell'affidamento, contenenti una dettagliata istruttoria in ordine a quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022.

RILEVATO che la Carta della Qualità del Servizio verrà aggiornata al momento dell'affidamento del nuovo servizio;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere n. __ del _____ formulato dall'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dai Responsabili competenti, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. __, resi mediante alzata di mano dai n. ____ consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di autorizzare, per le ragioni di cui in premessa, la cessione al Comune di Pieve Porto Morone della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Villanterio (0,0033 % pari ad un controvalore di euro 264,10, nella società Broni Stradella Pubblica S.R.L.) e la conseguente acquisizione mediante permuta di azioni detenute dal Comune di Pieve Porto Morone nella società ASM Pavia S.p.A. (0,00056% pari ad un controvalore di euro 250,00);
2. di stabilire che ai fini dell'operazione di permuta di cui trattasi:
 - a) le azioni di ASM Pavia S.p.A. saranno acquisite con riferimento al valore di cui al capitale sociale pari ad euro 250,00;
 - b) la quota di partecipazione in Broni Stradella Pubblica S.R.L. sarà ceduta al valore determinato sulla base del capitale sociale ovvero euro 264,10, con congruaggio della differenza al favore del Comune di Villanterio;
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato e al Responsabile dell'Ufficio competente a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli adempimenti connessi a tale operazione, compresi quelli necessari per l'acquisizione della qualità di socio in ASM Pavia S.p.A., definito per rogito notarile;
4. di dare atto che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale è stato sottoposto a forma di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e che, entro la data di scadenza prevista non sono pervenute osservazioni;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, l'acquisizione della partecipazione in ASM Pavia S.p.A., finalizzata all'affidamento del servizio di igiene urbana, è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Villanterio;
6. di condividere e approvare i contenuti e gli esiti della relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento in house del servizio "Gestione igiene urbana" nel territorio del Comune di Villanterio, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti ad essa allegati;
7. conseguentemente, di scegliere, per le ragioni contenute nella suddetta relazione e interamente condivisa, quale forma di organizzazione del suddetto servizio nel territorio comunale, l'affidamento in house providing a favore della società ASM Pavia S.p.A., a cui viene affidato il predetto servizio secondo le modalità espresse nell'offerta, con data di inizio fissata per il giorno _____ e fino al _____;
8. di approvare lo schema di contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana allegato alla presente deliberazione e autorizzarne la sottoscrizione, una volta che sia completata l'acquisizione delle partecipazioni sociali in ASM Pavia S.p.A. e che sia trascorso il periodo di cui agli artt. 17 e 31 del D.Lgs. n. 201/2022;
9. di approvare lo Statuto di ASM S.p.A. e lo schema di atto di permuta di quote societarie;
10. di procedere all'iscrizione della quota sopracitata al patrimonio del Comune di Villanterio tra le immobilizzazioni finanziarie, dando atto che con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario verrà cancellata la partecipazione nella società BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.;
11. di pubblicare la seguente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Villanterio, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 97/2016;

12. di trasmettere copia della presente deliberazione, delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 e dei contratti di servizio all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022, ai fini della pubblicazione sul portale telematico "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL";
13. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti della Lombardia - ex art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016, come da ultimo modificati dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge n. 118 del 2022 - e all'Autorità garante della concorrenza del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri ex art. 21 bis Legge 10 ottobre 1990 n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
14. di conferire mandato alla Giunta comunale affinché ponga in essere le attività e/o gli adempimenti non sostanziali eventualmente richiesti dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'attività di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;
15. di autorizzare e demandare ai Responsabili di Servizio competenti, o agli uffici e organi competenti, il compimento di ogni altro adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la stipula dei relativi contratti, convenzioni, patti parasociali e gli impegni di spesa connessi.

Si allegano:

1. relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 per il servizio di igiene urbana;
2. Statuto di ASM Pavia S.p.A.;
3. Disciplinare Tecnico;
4. offerta ASM Pavia S.p.A. per il servizio di igiene urbana;
5. Piano Economico Finanziario asseverato;
6. bozza contratto di servizio per il servizio di igiene urbana;
7. parere Revisore dei conti;
8. pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
9. schema di atto di permuta di quote societarie;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di porre in essere gli adempimenti conseguenti al presente atto,

Con voti resi nei modi e forme di seguito riportati

Favorevoli: __Astenuti: _____ resi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., il presente atto immediatamente eseguibile.